

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 138)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1983

Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371,
recante misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità,
dell'agricoltura e dell'industria

ONOREVOLI SENATORI. — Eventi eccezionali e la situazione di crisi grave in cui versano alcuni settori produttivi dell'economia hanno indotto il Governo ad intervenire per fronteggiare le emergenze insorte, che non consentivano il rinvio delle relative decisioni, ma che imponevano soluzioni rapide anche se non esaustive di tutti i possibili interventi.

Come è noto, alcune zone dell'Italia settentrionale sono state colpite da fenomeni franosi e alluvionali di rilevante intensità, mentre regioni dell'Italia meridionale sono state aggredite da una perdurante siccità, che, sommata a quella dello scorso anno, ha seriamente compromesso il reddito di molte aziende agricole.

D'altra parte, taluni settori produttivi, come quelli bieticolo-saccarifero e dell'alluminio, attraversano una crisi particolarmente grave, che richiede interventi immediati per consentire la pronta ripresa delle aziende maggiormente interessate.

A tanto si provvede con l'accluso decreto, di cui si chiede la conversione in legge. Il provvedimento sostituisce il decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294, non convertito nel termine costituzionale.

In particolare, l'articolo 1 reca le disposizioni per sovvenire alle necessità derivate dalla frana e dagli eccezionali eventi alluvionali che si sono verificati nelle province di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento nel maggio 1983.

Gli interventi prevedono la corresponsione di contributi speciali alla regione Lombardia in ragione di lire 80 miliardi nel triennio 1983-1985 e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 3 miliardi nello stesso triennio, destinati al ristoro dei danni alla popolazione, al ripristino delle abitazioni e delle opere pubbliche di interesse regionale e provinciale, nonché al consolidamento del territorio colpito. Per il ripristino delle strade statali, è concesso all'ANAS un contri-

buto speciale di 18 miliardi nel biennio 1983-1984. Per il settore agricolo è stata riservata parte dello stanziamento (90 miliardi) del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge n. 590 del 1981, da utilizzare per questo eccezionale evento in ragione di 80 miliardi per la regione Lombardia, 7 miliardi per la provincia autonoma di Bolzano e 3 miliardi per quella di Trento.

L'articolo 2 dispone provvidenze in favore di alcune regioni particolarmente colpite dalla siccità di questa primavera, che ha interessato vaste zone del Paese già danneggiate dall'analogo fenomeno dello scorso anno.

Anche per questa calamità, che ha compromesso i raccolti di molte aziende agricole a causa del reiterarsi degli eventi, è stata riservata una quota delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale e nel contempo si è provveduto a prorogare di due anni la scadenza delle cambiali agrarie; a concedere prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale per il ripianamento delle passività onerose; a corrispondere alle aziende colpite contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione anche oltre i limiti contributivi previsti dalla legge n. 590 del 1981; a disporre, infine, la sospensione per due anni del versamento dei contributi previdenziali da restituirsi poi con modalità fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché a prorogare il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli rimasti totalmente o parzialmente disoccupati a causa della siccità.

Si è provveduto, anche, ad autorizzare l'assegnazione di un contributo straordinario di 1.500 milioni all'IRVAM per consentire il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed ai rilevatori, nonché a dettare una norma di interpretazione autentica concernente l'AIMA e le Casse conguaglio dei settori elettrico, telefonico, saccarifero e del gas di petrolio liquefatto.

Con l'articolo 3 si ha riguardo ad una particolare situazione di emergenza che si è venuta a creare nel settore bieticolo-saccarifero.

Varie sono le cause della crisi del settore: si va da carenze strutturali interne a motivi di ordine comunitario ed internazionale caratterizzati dalla persistente prevalenza dell'offerta sulla domanda di zucchero.

Poichè la situazione, già grave da alcuni anni, è diventata insostenibile nel corso del 1983, determinando pericoli di ordine economico, da individuarsi nel ventilato drastico ridimensionamento del settore con conseguenti riflessi di carattere socio-occupazionale, è apparso necessario un intervento in via di urgenza.

Non si è ritenuto peraltro opportuno procedere ad una mera erogazione assistenziale, ma inquadrare l'intervento in un ambito finalizzato ad un riassetto dell'intero settore sia della coltivazione delle bietole che della trasformazione industriale del prodotto. In questa prospettiva si è prevista l'immediata formazione di un piano di settore che indichi le linee di un programma svolgersi della bieticoltura e del risanamento, della organizzazione e dello sviluppo dell'industria saccarifera.

Per far fronte alle esigenze immediate del settore e per attuare le finalità del piano si costituisce altresì, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un fondo i cui interventi si articolano in mutui a breve termine per il pagamento dei dipendenti delle imprese saccarifere e dei fornitori di bietole e in mutui a medio termine per favorire partecipazioni azionarie, acquisti di impianti, nonché loro ristrutturazione, risanamento e sviluppo. In tal caso sono previsti sia una doverosa priorità per gli interventi posti in essere da associazioni o società di cui siano rilevante parte produttori agricoli, sia l'intervento pubblico, sotto forma di approvazione ministeriale dei relativi contratti, ogni qualvolta vi sia trasferimento agevolato di impianti industriali.

Infine sono previsti contributi in attuazione del piano a favore di cooperative, associazioni di produttori o associazioni miste, sempre per interventi nel settore bieticolo-saccarifero.

Con l'articolo 4 si interviene in un altro settore che versa in situazione di grave crisi: quello dell'industria dell'alluminio a partecipazione statale.

Il CIPI, nella seduta del 22 dicembre 1982, ha concluso l'esame del piano alluminio per il quinquennio 1983-1987 ed ha approvato la realizzazione della prima fase di risanamento e ristrutturazione del settore stesso.

Nella successiva seduta del 5 maggio 1983, il CIPI, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alle inderogabili esigenze delle aziende del settore alluminio delle Partecipazioni statali, ha determinato:

— a completamento dell'intervento in conto capitale di 250 miliardi, presente nella legge finanziaria 1983, un aumento del fondo di dotazione EFIM in misura pari a 195 miliardi, da destinarsi al ripianamento delle perdite di esercizio e agli interventi previsti dal piano di mantenimento e completamento per gli anni 1983 e 1984, nonché alle occorrenze di esercizio dell'impianto per la produzione di metallo primario di Bolzano;

— in 400 miliardi l'ammontare dell'emissione di un prestito obbligazionario dell'EFIM garantito dallo Stato, di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre anni, con un contributo del Tesoro nella misura del 10 per cento annuo, da destinarsi alla riduzione dell'indebitamento a breve del settore alluminio, esistente alla data del 31 dicembre 1982.

Sull'intervento finanziario complessivo necessario ed incomprimibile alla realizzazione della cennata fase del piano, si provvede, con la norma in questione, ad erogare una prima *tranche* al fondo di dotazione dell'EFIM, da destinare alla ricapitalizzazione della società controllata MCS s.p.a.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, recante misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria.

Decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 13 agosto 1983.

Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per fronteggiare problemi insorti per effetto di calamità naturali nonché quelli relativi ad alcuni settori produttivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 agosto 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

(1) Per provvedere alle necessità di ripristino nei comuni delle province di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento, danneggiati dagli eventi franosi del maggio 1983, sono assegnati per il triennio 1983-85 i seguenti contributi speciali:

a) alla regione Lombardia lire 80 miliardi, di cui 15 miliardi nell'anno 1983, 30 miliardi nell'anno 1984 e 35 miliardi nell'anno 1985 per gli interventi nelle province di Sondrio e di Brescia;

b) alla provincia autonoma di Bolzano lire 20 miliardi, di cui 4 miliardi nell'anno 1983, 6 miliardi nell'anno 1984 e 10 miliardi nell'anno 1985;

c) alla provincia autonoma di Trento lire 3 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo in ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985;

d) all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) lire 18 miliardi, di cui 5 miliardi per l'anno 1983 e miliardi 13 per l'anno

1984 per la realizzazione delle opere necessarie al ripristino delle strade statali danneggiate dagli eventi franosi del maggio 1983 nei comuni delle province di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento. Detti contributi speciali saranno iscritti in apposito capitolo del bilancio della predetta Azienda, previa assegnazione allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

(2) Con le somme anzidette la regione e le province autonome provvedono, anche a mezzo delega agli enti locali, a far fronte alle emergenze nonchè ai seguenti interventi:

- a) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati;
- b) realizzazione delle opere necessarie al ripristino delle strade provinciali e comunali;
- c) realizzazione delle opere necessarie al consolidamento del territorio;
- d) erogazione di contributi alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche;
- e) ripristino opere di urbanizzazione primaria.

(3) Agli interventi nel settore agricolo e per opere di sistemazione idraulico-forestale si provvede ai sensi e per gli effetti della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed a valere sulle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero di cui all'articolo 1 della legge stessa, denominato « Fondo di solidarietà nazionale », e comunque nel limite massimo di lire 90 miliardi. Tale somma è attribuita quanto a lire 80 miliardi alla regione Lombardia, quanto a lire 7 miliardi alla provincia autonoma di Bolzano e quanto a lire 3 miliardi alla provincia autonoma di Trento.

(4) All'onere di lire 121 miliardi derivante dall'attuazione del precedente primo comma si provvede, quanto a lire 25 miliardi per il 1983, quanto a lire 50 miliardi per il 1984 e quanto a lire 46 miliardi per il 1985, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Difesa del suolo ».

Art. 2.

(1) A favore delle aziende agricole situate nelle zone delle regioni Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, che hanno subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione globale lorda a causa della eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1983, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, con le modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti commi. A tal fine è riservata per l'anno 1983 una quota massima complessiva di lire 200 miliardi a valere sulle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, denominato

« Fondo di solidarietà nazionale », che viene per l'occasione integrato di lire 100 miliardi nell'anno finanziario medesimo.

(2) È prorogata di 24 mesi la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende di cui al precedente comma. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(3) Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati. Qualora l'importo del prestito non superi lire 20.000.000, si applicano le modalità e le procedure di cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

(4) Alle aziende agricole di cui al precedente primo comma sono concessi altresì contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione nella misura massima prevista dai parametri approvati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, anche oltre i limiti contributivi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 590.

(5) Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validità prorogata, nonché ai piccoli coloni e compartecipanti residenti o che prestino attività lavorativa nelle aziende colpite dalla siccità di cui al presente articolo, sono riconosciuti, in deroga ai commi decimo e undicesimo dell'articolo 4 del decreto-legge 11 luglio 1983, n. 317, il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1982.

(6) È sospeso il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende danneggiate dagli eventi di cui al precedente primo comma, in scadenza a partire dalla rata di luglio 1983 e fino a quella del mese di luglio 1985. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(7) Per il pagamento degli oneri connessi al trattamento retributivo del personale dipendente dell'IRVAM per l'anno 1983 nonché per i compensi alla rete dei rilevatori dovuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzata l'assegnazione all'istituto predetto di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1983.

(8) L'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, va interpretato nel senso che, agli effetti dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito, non si considerano contributi le somme erogate dall'AIMA per gli interventi nel mercato agricolo e dalle casse di conguaglio istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

(9) Al maggiore onere di lire 101,5 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 40 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7535 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di lire 200 miliardi recata dall'articolo 20, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 e, quanto a lire 61,5 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

(10) Le minori entrate contributive derivanti alle gestioni previdenziali e assistenziali per effetto dell'attuazione dei precedenti commi quinto e sesto nonché dell'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, verranno rimborsate a consuntivo sulla base di appositi rendiconti che le gestioni medesime presenteranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le occorrenti somme saranno all'uopo iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 3.

(1) Per l'immediato avvio del risanamento del settore bieticolo-saccarifero, è predisposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un piano di settore che indichi la consistenza attuale e le prospettive di sviluppo della bieticoltura in rapporto alle esigenze del consumo, nonché la consistenza attuale e le prospettive di risanamento, di riorganizzazione e di sviluppo dell'industria saccarifera. A tal fine il piano, da approvarsi dal CIPE, contiene puntuali e concreti indirizzi di riequilibrio del settore, insieme a programmi di coltivazione, nella considerazione sia degli interessi e delle attitudini produttive delle varie zone del Paese che dell'occupazione agricola ed industriale.

(2) Per le finalità di cui al precedente comma è costituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un « Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero », al quale è attribuita la dotazione di lire 100 miliardi per l'anno 1983.

(3) A valere sulle somme a disposizione del Fondo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può:

a) erogare, nel limite di 60 miliardi, mutui a breve termine alle imprese saccarifere che presentino un piano di risanamento finanziario da approvarsi dal CIPE su proposta del Ministro stesso; detti mutui sono finalizzati esclusivamente al pagamento dei fornitori di bietole ed al pagamento degli stipendi e salari degli addetti alle industrie di trasformazione, purchè i relativi crediti siano scaduti ovvero vengano a scadere nell'anno 1983;

b) erogare, nel limite di 20 miliardi, mutui intesi, secondo gli indirizzi del piano di cui al precedente primo comma, alla acquisizione di partecipazioni al capitale di società saccarifere o all'acquisto di zuccherifici ovvero alla ristrutturazione, al risanamento e allo sviluppo di impianti industriali saccariferi e loro accessori.

Le associazioni di produttori e le società al cui capitale concorrono almeno al 40 per cento i produttori agricoli anche associati in cooperative o loro consorzi, hanno la priorità nella concessione di mutui volti alla acquisizione di partecipazioni al capitale di società saccarifere o all'acquisto di zuccherifici comunque oggetto del piano;

c) concedere, nel limite di 20 miliardi, contributi, secondo gli indirizzi del piano, a favore di cooperative, di associazioni di produttori e, comunque, di gruppi composti da queste e da enti pubblici o privati, per l'acquisizione, l'ammodernamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle bietole e dei prodotti saccariferi.

(4) Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è tenuto a disporre verifiche presso i beneficiari allo scopo di controllare l'utilizzazione delle provvidenze in conformità con le finalità ed i vincoli del presente articolo. In caso di accertata inosservanza delle condizioni e dei vincoli cui è subordinata l'erogazione delle provvidenze, si dispone la revoca dei benefici ed il recupero delle somme erogate.

(5) I contratti di trasferimento degli impianti industriali saccariferi, ove siano agevolati ai sensi del presente articolo, sono subordinati nella loro efficacia all'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncia con proprio decreto, previo parere di apposita commissione sulla loro idoneità a perseguire gli indirizzi posti dal piano e sulla congruità del prezzo dei trasferimenti.

(6) Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabiliti i tassi di interesse a carico dei beneficiari in misura non inferiore al 45 per cento del tasso di riferimento, le modalità di ammortamento, le caratteristiche e le procedure per il rimborso dei mutui. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i criteri per la costituzione e il funzionamento della commissione di cui al precedente quinto comma. Resta comunque salva l'efficacia del decreto del Ministro dell'agricol-

tura e delle foreste 13 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1983.

(7) All'onere di lire 100 miliardi nell'anno 1983 derivante dall'attuazione del presente articolo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario medesimo, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

Art. 4.

(1) È conferita al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) la somma di lire 103 miliardi per l'anno 1983, da destinare alla ricapitalizzazione della controllata MCS s.p.a. per la realizzazione del piano di riorganizzazione e risanamento dell'industria dell'alluminio a partecipazione statale, di cui alle deliberazioni del CIPI in data 22 dicembre 1982 e 5 maggio 1983.

(2) Il Ministro delle partecipazioni statali provvede, con propri decreti, alla erogazione all'EFIM della somma di cui al primo comma.

(3) All'onere di lire 103 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando la voce « Apporti ai fondi di dotazione delle partecipazioni statali a saldo delle autorizzazioni di spesa della legge n. 675 del 1977 ».

(4) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

(1) Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294.

(2) Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del predetto decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

PERTINI

CRAXI — LONGO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI